



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RAFFORZAMENTO COMPETENZE ORGANIZZATIVE DELL'ANBSC".

TRA

L'AGENZIA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (DI SEGUITO ANCHE ANBSC) – C.F. 92069980800, DOMICILIATA IN ROMA, VIA EZIO, 12/14, RAPPRESENTATA DAL PREFETTO BRUNO CORDA, NATO A SASSARI IL 19.08.1957

E

LA SOCIETÀ "STUDIARE SVILUPPO S.R.L." (DI SEGUITO ANCHE "SOGETTO ATTUATORE"

O "LA SOCIETÀ") CON SEDE IN VIA FLAMINIA N. 888 – 00191 - ROMA – P.IVA 07444831007, RAPPRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO GAMBESCIA, AMMINISTRATORE UNICO, NATO A ROMA IL 6 GENNAIO 1971, COD. FISCALE GMBLRT71A06H501P, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE ATTO PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ,

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
 - il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";
 - le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
- il PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2016) 7282 final del 10 novembre 2016 la cui AdG, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione prevista ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122 e seguenti e Allegato XIII Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;
- il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 redatto ai sensi dell'art. 125 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 luglio 2015;
- il parere positivo dell'Autorità di Audit, trasmesso con nota MEF – RGS prot. n. 102343 del 22/12/2016, in merito alla conformità dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai criteri stabiliti nell'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante norme per il coordinamento dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987;
- il Decreto Ministeriale – Ministero dell'Economia e delle Finanze – 30 maggio 2014 "Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria";
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), articolo 1, comma 242, che disciplina l'adozione programmi nazionali complementari;



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;
- la Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui valore è pari a euro 247.199.000,00;
- che l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) hanno sottoscritto un accordo di concessione di finanziamento finalizzato a regolare i termini di attuazione dell’iniziativa progettuale, di cui l’Agenzia NBSC è soggetto beneficiario, dal titolo **“Intervento di sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)”, CUP E54B16000560001, ASSE 2, Obiettivo Specifico 11 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (nel prosieguo: Programma);**
- che l’Autorità di Gestione del Programma ha approvato, in data 19/05/2020, la modifica della scheda progettuale presentata dall’ANBSC che ha rimodulato le linee di intervento e le attività previste dal progetto;
- l’attuazione del progetto di cui sopra necessita, per la propria complessità attuativa, del supporto tecnico in favore dell’ANBSC con riferimento particolare ad alcune linee progettuali di cui alla citata scheda progetto;

VISTA

- la determina n. 03/2020 del Direttore pro-tempore dell’ANBSC con la quale è stata avviata una consultazione volta a verificare la possibilità di affidare alla società Studiare Sviluppo S.r.l., condizionatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 192 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la realizzazione dei servizi riferiti alle linee di azione come descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- la su citata determina n. 03/2020 del Direttore pro-tempore dell'ANBSC che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, nomina il dott. Alfredo D'Ambrosi quale Responsabile Unico del Procedimento;
- la nota ANBSC prot. n. 30727 del 28 luglio 2020 del RUP Alfredo D'Ambrosi con la quale viene richiesto alla società Studiare Sviluppo S.r.l. la presentazione di un'offerta tecnico ed economica per i servizi indicati nel Capitolato speciale;
- l'offerta tecnico ed economica presentata dalla società Studiare Sviluppo S.r.l. prot. 39555 del 05.10.2020, successivamente integrata, su richiesta dell'Ufficio, con nota n. 44610 del 29.10.2020;

la nota ANBSC prot. n. 45084 del 30.10.2020 del RUP Alfredo D'Ambrosi, con la quale è stata valutata, ai fini dell'eventuale affidamento diretto per la realizzazione delle attività, la congruità economica ex art. 192 comma 2 del D.lgs 50/2016 dell'offerta della società *in house* Studiare Sviluppo S.r.l. sulla base di un'attenta analisi delle gare indette e/o aggiudicate dalla quale è emerso che l'offerta economica è congrua rispetto ai parametri di mercato riscontrati

CONSIDERATO

- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., vigilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una società a capitale interamente pubblico (100% M.E.F.) nella quale la presenza dell'ANBSC svolge un ruolo di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della società e appare corrispondere ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016;
- lo statuto della Società Studiare Sviluppo come modificato a seguito del verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 - Registrato (Repertorio n. 13678 - Raccolta n. 9267) con atto notarile del 28 febbraio 2018 n. 2089 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda;
- lo statuto della Società Studiare Sviluppo come modificato a seguito del verbale di assemblea del 6 maggio 2019 – registrato (Repertorio n. 5311 – Raccolta n. 3943) con atto notarile del 7 maggio 2019 n. 11118 Serie 1T, Dott. Fabrizio Cappuccio, ove la società Studiare Sviluppo S.r.l. ha provveduto, altresì, alla modifica del testo dello statuto sociale ed in particolare all'art. 5 (cinque) afferente all'oggetto e scopo sociale della società ove è stata inserita l'ANBSC, che ha pertanto carattere di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della medesima società corrispondendo ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016 e garantisce la



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto in “*house providing*”;

– che l’art. 113 co. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che stabilisce che “sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l’ANBSC, per l’assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici”.

– che lo statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l. all’art. 5 “Oggetto e scopo sociale”, la abilita ad operare unicamente quale ente *in house* con alcune amministrazioni, tra le quali rientra espressamente l’ANBSC;

– che la missione della Società è, quindi, quella di fornire supporto, accompagnamento ed assistenza alle amministrazioni di cui all’art. 5 dello Statuto, in diversi settori, tra cui la programmazione economica e sociale e la pianificazione territoriale e dell’ambiente, la progettazione territoriale, con particolare riferimento alla promozione e realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale;

– che il Ministero dell’Economia e Finanze, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida n. 7 ANAC, ha provveduto ad inoltrare in data 20 marzo 2018 la domanda di iscrizione della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell’elenco ANAC al prot. 25148, domanda nr. 633;

– che le Linee guida n. 7 ANAC - di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016» - dispongono che fino alla data di iscrizione nell’elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, dopo la presentazione della domanda di iscrizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

– che la domanda di iscrizione nell’elenco ANAC è, comunque, condizione di procedibilità ai fini della presente convenzione e che l’esito positivo del procedimento di iscrizione nell’elenco ANAC è condizione imprescindibile per la prosecuzione dell’affidamento. L’istruttoria è stata avviata dall’ANAC in data 24 settembre 2019 ed è ancora in corso di definizione;



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., già supporta le Amministrazioni Centrali nell'attuazione dei programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) e da risorse nazionali, svolgendo il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore;
- che l'ANBSC intende, pertanto, avvalersi della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell'ambito delle attività di supporto, quale “soggetto attuatore” del progetto “Rafforzamento delle competenze organizzative” - CUP 54B16000560001;
- che l'affidamento diretto ad enti “*in house*” rientra nella tipologia di affidamenti aventi natura concessoria e, quindi, il rapporto che si instaura con l'amministrazione risulta regolato da un atto della pubblica amministrazione (convenzione), in virtù del quale l'ente *in house* diventa mero “soggetto attuatore”, garantendo attività di supporto tecnico/specialistico;
- che l'affidamento *in house* rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto l'attuazione del progetto da parte del soggetto *in house*, quale braccio operativo delle amministrazioni centrali, garantisce un servizio, seppure in via mediata, improntato sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;
- che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto *in house* in quanto:
 - a) la società Studiare Sviluppo S.r.l. è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio;
 - b) la società Studiare Sviluppo S.r.l. svolge la totalità delle proprie attività in favore delle amministrazioni centrali. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite convenzioni;
 - c) la società Studiare Sviluppo S.r.l. è una società operante in regime di “*in house providing*” del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero sottoposto a controllo analogo nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi - influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative - e il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dall'amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo statuto della medesima società;



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., in ragione di tutto quanto premesso, risulta in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l'attuazione dell'intervento in questione;
- che l'ANBSC, all'interno della presente convenzione, disciplina ogni aspetto indicato dall'art. 13, comma 6 dello Statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l., secondo cui *“negli atti di affidamento le amministrazioni interessate dovranno individuare, tra l'altro: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; le modalità di ristoro degli oneri di gestione; la tempistica e modalità degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità separate; ogni opportuno meccanismo di orientamento e controllo atto a garantire che le attività siano coerenti con l'interesse istituzionale delle stesse amministrazioni. Le amministrazioni di volta in volta interessate sono tenute a reperire le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli affidamenti nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio e ad assicurarne la disponibilità”*;
- che l'Ente *“in house”* non acquisterà, nella gestione delle operazioni, autonomia strategica organizzativa che resta in capo all'amministrazione responsabile del controllo delle operazioni;
- che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula della presente convenzione tra la società Studiare Sviluppo S.r.l. e l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
- che la società Studiare Sviluppo S.r.l. ha trasmesso preventivamente, con nota prot. n. 36299 del 18/11/2020, la presente convenzione al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, ai sensi dell'art. 13 comma 7 del proprio Statuto, secondo cui *“gli amministratori trasmettono preventivamente al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, gli atti di affidamento di cui ai commi precedenti, insieme con una sintetica relazione dalla quale risultino le condizioni economico-giuridiche dell'affidamento, la sua sostenibilità economico-finanziaria, i meccanismi di controllo e la coerenza delle attività rispetto alle linee strategiche e alla missione statutaria della società”*;
- che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze della società Studiare Sviluppo S.r.l. e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dall'articolo 5 del proprio statuto

RITENUTO



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

di poter procedere, pertanto, alla stipula della presente convenzione tra l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e la società Studiare Sviluppo, S.r.l. quale organismo *in house* dell'Amministrazione centrale dello Stato.

**LE PARTI, COME SOPRA INDICATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ruolo delle parti)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'ANBSC e la società Studiare Sviluppo S.r.l., quale soggetto attuatore, nel contesto dei rispettivi ruoli:

- a) il Soggetto Attuatore svolge le attività di supporto nell'ambito del progetto "*Rafforzamento delle competenze organizzative*";
- b) l'ANBSC svolge, in qualità di beneficiario del progetto, attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica degli interventi avviati e dei risultati ottenuti.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata decorre dalla data di notifica dell'approvazione della convenzione da parte dell'ANBSC alla società Studiare Sviluppo S.r.l. e termina il 30 settembre 2022.

Articolo 4

(Attività del Soggetto Attuatore)

1. La società Studiare Sviluppo S.r.l., in relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge attività di supporto nelle seguenti linee di azione del progetto "*Rafforzamento delle competenze organizzative*":

- Linea di intervento 2 "*Rafforzamento delle competenze nelle varie sedi in funzione del carico di lavoro e della quantità, qualità e specificità delle casistiche da gestire, per ricondurre ad azione ordinaria ciò che attualmente è gestito in situazione di straordinarietà*"



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- Linea di intervento 3 “Supporto e assistenza specialistica alla risoluzione di specificità insorgenti in casi particolarmente complessi”
- Linea di intervento 4 “Realizzazione della transizione digitale e rafforzamento delle attività della direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali”

Inoltre, sono previste 3 linee di intervento trasversale riferite alle attività di direzione e coordinamento, alla comunicazione e al monitoraggio e alla valutazione.

2. La società Studiare Sviluppo S.r.l., nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, provvede a:

- a) predisporre la proposta dei documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) presentare le relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 8, attestanti l'effettivo espletamento delle attività per l'approvazione dell'Autorità di Gestione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, come previsto dal successivo articolo 9;
- c) presentare la relazione finale delle attività attestante l'effettivo compimento delle attività previste per ciascuna annualità con riferimento ai Piani annuali di cui al successivo art. 7;
- d) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'ANBSC;
- e) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dell'esecuzione della presente convenzione mediante contabilità separate.

Articolo 5

(Attività e funzioni dell'ANBSC)

L'ANBSC:

- a) definisce, d'intesa con il Soggetto Attuatore, i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) approva entro 30 giorni dalla ricezione le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e le relazioni finali annuali presentate dal Soggetto Attuatore, ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera b) e c);
- c) informa il Soggetto Attuatore in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione della presente convenzione che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

L'ANBSC corrisponde al Soggetto Attuatore, per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, gli importi dovuti secondo quanto previsto dal successivo articolo 9; a tal fine si riporta il codice identificativo - **JIKG0Z** - dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche, ai sensi del DM 55/2013.

Articolo 6

(Indirizzo e controllo)

L'ANBSC, ha il compito di sovrintendere, presidiare e coordinare le attività dei team di lavoro. Le attività di indirizzo e controllo sono indicate nel successivo articolo 7 sulla pianificazione ed organizzazione delle attività, che ne specifica le modalità di esercizio.

Articolo 7

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. L'ANBSC e il Soggetto Attuatore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, definiscono il "Piano annuale delle attività" contenente gli interventi di supporto ed assistenza da realizzarsi nell'anno successivo, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 9. Il piano viene formalmente approvato dall'ANBSC.
2. Per il 2020, il piano sarà definito dopo la stipula della presente convenzione.
3. Nelle more della definizione dei piani annuali, l'ANBSC può chiedere al soggetto attuatore l'esecuzione di interventi specifici nell'ambito delle attività di supporto di cui al precedente articolo 4.
4. In relazione alle singole attività da realizzare annualmente, nei piani sono indicati i soggetti responsabili della definizione dei relativi contenuti specifici, del monitoraggio sull'attuazione e delle verifiche degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, ai sensi del successivo articolo 8.
5. Il contenuto dei piani annuali può essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le parti.
6. L'ANBSC può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, al Soggetto Attuatore verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.
7. Il singolo "Piano Annuale delle attività" può contenere impegni per le parti anche di durata pluriennale. In tal caso il Soggetto Attuatore è autorizzato a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del piano annuale successivo.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

8. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

9. Nello svolgere le attività, sulla base della presente convenzione, il Soggetto Attuatore opera in coerenza con le attività di direzione e coordinamento proprie dell'ANBSC.

Articolo 8

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. Il Soggetto Attuatore presenta periodicamente, con cadenza minima bimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento delle attività all'ANBSC, che li approva ai sensi del precedente articolo 5, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei piani annuali di cui al precedente articolo 7, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. Il Soggetto Attuatore presenterà una relazione finale delle attività previste attestante l'effettivo compimento per ciascuna annualità.

2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

3. Il Soggetto Attuatore è comunque tenuto a presentare all'ANBSC, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.

Articolo 9

(Budget delle attività)

1. Per le attività svolte dalla società Studiare Sviluppo S.r.l., sulla base della presente Convenzione, viene riconosciuto un importo massimo complessivo ammontante a € 5.238.383,13 (cinquemilioniduecentotrentottomilatrecentoottantatrè/13) Iva esclusa e secondo quanto riportato nell'offerta della medesima società. A tale importo si aggiungono € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA inclusa per le spese di trasferta del team di lavoro incaricato sulle attività progettuali delle linee di azione indicate al precedente articolo 4.

2. L'importo oltre IVA verrà erogato a rimborso delle spese sostenute e costi esposti ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento UE 1303/2013 ed in linea con gli orientamenti contenuti nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle Opzioni semplificate in materia di Costi (OSO)" per ogni voce di costo secondo quanto di seguito specificato:

a) per le spese relative alle trasferte e all'acquisizione di beni e servizi e consulenti esterni, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati ai sensi dell'art. 67.1 lett. a) del Reg. (UE) 1303 del 2013;



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- b) per i costi del personale connessi all'attuazione dell'operazione si farà ricorso all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari ai sensi dell'art. 68.2 del Reg. (UE) 1303 del 2013;
- c) per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfetario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo di calcolo per determinare il tasso applicabile, ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Reg.(UE) 1303 del 2013.
3. Su specifica richiesta motivata da parte del Soggetto Attuatore e dietro presentazione di fattura è possibile, a insindacabile giudizio dell'ANBSC, rendere disponibile una quota di anticipazione fino al massimo del 5% dell'importo totale del progetto. La predetta anticipazione sarà comunque erogata nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
4. Il rimborso delle spese per le attività di cui alla presente convenzione, avverrà sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, di cui al precedente articolo 8, e approvati dall'ANBSC e conseguente emissione di fattura da parte del medesimo Soggetto Attuatore.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività fanno carico sulle disponibilità del Progetto "*Rafforzamento delle competenze organizzative*" - CUP 54B16000560001 ammesso a finanziamento sul Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti di cui al precedente articolo 9 sono effettuati dall'ANBSC entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di ricevimento di ciascuna fattura emessa dal Soggetto Attuatore e della relativa documentazione, ivi compreso il dettaglio della rendicontazione per voce di costo e fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento di predetto termine.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla società Studiare Sviluppo S.r.l., presso Banca Intesa - IBAN: IT90R0306903248100000003468
3. Il Soggetto Attuatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'ANBSC le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'ANBSC è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 11



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

(Proprietà dei documenti)

1. L'ANBSC acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti al Soggetto Attuatore, in ordine alla presente convenzione.
2. L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 12

(Altri obblighi del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore è, altresì, obbligato:
 - a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate, nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
 - c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
 - e) a garantire e a tenere indenne l'ANBSC da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
 - f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente convenzione, nei limiti di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 2011.
2. Il Soggetto Attuatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

contenute nel GDPR pubblicato il 4 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed in vigore dal 25 maggio 2018.

Articolo 13 *(Diritto di recesso)*

1. L'ANBSC si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con preavviso di trenta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
- b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
- c) cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

2. In caso di recesso unilaterale dell'ANBSC di cui al precedente punto 1 del presente articolo, saranno riconosciute al Soggetto Attuatore le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Articolo 14 *(Clausola di salvaguardia)*

L'ANBSC si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere la presente convenzione, qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione, citato nelle premesse, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; in tale caso troverà applicazione quanto previsto al precedente articolo 13 della presente convenzione.

Articolo 15 *(Revoca del finanziamento)*

1. L'ANBSC si riserva la facoltà di revocare il finanziamento delle attività previste dal Piano di attuazione annuale qualora il Soggetto Attuatore non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla presente convenzione.

Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Soggetto Attuatore le spese sostenute a fronte di attività già regolarmente svolte alla data di comunicazione della revoca.

2. L'ANBSC ha la facoltà di sospendere il finanziamento delle attività e di richiedere al Soggetto Attuatore la rimodulazione delle stesse qualora:



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

- i valori degli indicatori, in corso d'opera, si rivelino non coerenti/corrispondenti ai lavori target previsti nei documenti progettuali di riferimento, ovvero non soddisfacenti rispetto ai fabbisogni espressi dalle amministrazioni destinatarie;

- il profilo di spesa del progetto non sia rispettato in misura pari o superiore al 40% dell'importo previsto nei piani di attuazione annuali.

3. Qualora il Soggetto Attuatore non provveda, entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta a presentare una proposta di rimodulazione delle attività, l'ANBSC potrà procedere alla revoca del finanziamento, fatto comunque salvo il riconoscimento delle spese sostenute alla data di comunicazione della revoca a fronte di attività già regolarmente svolte.

Articolo 16

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Soggetto Attuatore. La presente convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 novembre 1986, n. 131, e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto, con oneri a carico del Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e che, pertanto, esse sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, ad esclusione dei costi per le spese di trasferta del team di lavoro incaricato sulle attività progettuali delle linee di cui al precedente articolo 4.

Articolo 17

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla convenzione stessa, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che, riguardo le questioni oggetto di controversia, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 18

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente convenzione impegna le parti contraenti dopo che la medesima sarà divenuta efficace a seguito della notifica dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione da parte dell'ANBSC.

Articolo 19

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione verranno concordate tra le parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'art. 13, comma 7, dello statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l..

2. Resta inteso che le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipula della convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le parti potranno concordemente modificare le clausole della presente convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

4. Stipuleranno il presente atto, per l'ANBSC il rappresentante legale Prefetto Bruno Corda e per il Soggetto attuatore, la società designa come proprio referente l'avv. Alberto Gambescia.

La presente convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta nella forma della scrittura privata ed a distanza ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

Per Studiare Sviluppo S.r.l.
Amministratore Unico

Alberto Gambescia

Per l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata

Bruno Corda